



*Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l' articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell' 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l' incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l' articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Regime transitorio in materia di VIA”;

VISTO il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità” e in particolare l' art. 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all' esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante “*Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema*”;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 recante la “*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 47, con cui sono apportate modificazioni all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021;

ID 7387: Progetto di un impianto agri-fotovoltaico, denominato “Ascoli Satriano Masseria San Potito”, della potenza nominale di 47,5 MW, integrato da un impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006, presentata da Whysol-E Sviluppo S.r.l., acquisita con prot. MATTM/84900 in data 2 agosto 2021 e in ultimo perfezionata con nota acquisita al prot. MITE/7769 del 24 gennaio 2022, del progetto di un impianto agri-fotovoltaico denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito" della potenza nominale di 47,5 MW, integrato da un impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG);

PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) perché non interferisce con alcuno dei siti della Rete Natura 2000: SIC, ZPS, ZSC;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato I-bis "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999" al punto 1.2.1 "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" e nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato "Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW";

VISTA la nota MITE/8983 del 26 gennaio 2022 con la quale la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (ora, DG Valutazioni Ambientali), ha comunicato la procedibilità della citata istanza del 2 agosto 2021 e ha trasmesso alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la documentazione fornita dal proponente ai fini dell'espressione del parere di competenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell'Avviso al pubblico, è avvenuta sul sito web dell'allora Ministero della Transizione Ecologica in data 27 gennaio 2022;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni, i chiarimenti acquisiti nel corso dell'iter istruttorio e il nuovo avviso al pubblico;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica PNRR PNIEC del 7 marzo 2022, acquisita al prot. MiTE/28989 in data 8 marzo 2022, comprensiva della richiesta di integrazioni formulata dal Ministero della Cultura –Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di cui alla nota prot. n. 7511-P del 25 febbraio 2022, acquisita al prot. MATTM/26150 in data 2 marzo 2022;

CONSIDERATA la richiesta di proroga di quarantacinque giorni dei termini per la presentazione della suddetta documentazione, trasmessa dalla società proponente con nota del 22 marzo 2022, acquisita al prot. MiTE/38105 in data 24 marzo 2022, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006, e concessa dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. MiTE/42998 del 4 aprile 2022;

VISTE le note acquisite al prot. MiTE/58852 del 11 maggio 2022 e prot. MiTE/63331 del 20 maggio 2022, con cui il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, in seguito alla concessione della proroga sopra richiamata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.lgs. n.152/2006, in data 25 maggio 2022 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa e il nuovo Avviso al Pubblico sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022 in data 24 agosto 2022 al prot. MiTE/103151 con il quale la Commissione ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito", e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali impartite con il medesimo parere;

CONSIDERATO che, con note prot. MiTE n.104119 del 29 agosto 2022, n.39464 del 15 marzo 2023 e n.66419 del 26 aprile 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, di rilasciare il parere di competenza, indicando in particolare se l'impianto previsto dal progetto sopra indicato insista o meno all'interno delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come individuate dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. n. 199/2021, modificato dall'art. 47 del D.L. n.13/2023;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 7946-P del 16 maggio 2023, assunto al prot. MASE/79465 del 17 maggio 2023, avente esito negativo;

VISTO che con note prot. MASE n.83881 del 24 maggio 2023 e n. 182639 del 13 novembre 2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR di chiarire le proprie determinazioni assunte con il parere n. 7946-P del 16 maggio 2023, circa la sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa per l'inquadramento del progetto nelle aree idonee di cui all'art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021;

CONSIDERATO che, con nota prot. MIC_SS-PNRR 27155-P del 20 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/187679 in pari data e, successivamente, con nota prot. MIC_SS-PNRR 27946-P del 28 novembre 2023, acquisita al prot. MASE/195613 del 30 novembre 2023, il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR ha indicato che l'intervento risulta ricompreso in area idonea ai sensi dell'art. 20, co. 8, del D.lgs. 199/2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021 *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”*;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili”

su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito" e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

PRESO ATTO che, in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, con il parere n. 33 del 28 luglio 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *"in virtù del se pur limitato impatto visivo dell'impianto rispetto ad un contesto paesaggistico già fortemente condizionato dalla presenza di impianti eolici e da una centrale termoelettrica, ritiene che l'opera proposta sia compatibile in relazione alla componente paesaggio"*;

CONSIDERATO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto sono adeguatamente mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022, costituito da n. 34 (trentaquattro) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante,

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 47,5 MW, denominato "Ascoli Satriano Masseria San Potito", e relative opere di connessione alla RTN, integrato da impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW, presentato da Whysol-E Sviluppo S.r.l., da realizzarsi nei Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione è stata di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 33 del 28 luglio 2022.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato a Whysol-E Sviluppo S.r.l., al Ministero della Cultura, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Foggia, Comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG), e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Il proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'articolo 1, comma 3, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
10.01.2024 11:42:34
GMT+00:00